

**REGOLAMENTO DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA TOSCANA PER LA CONCESSIONE DI COOPERAZIONE, DEI PATROCINI,
PER L'ADESIONE AD INIZIATIVE DI ENTI, ORGANISMI, COMITATI, PER
PARTENARIATO E PER L'ISCRIZIONE DI LINK ESTERNI NEL PROPRIO SITO**
(approvato con Delibera 93 del 13 giugno 2022)

Art. 1 – FINALITÀ

Il Presente atto disciplina i criteri e le modalità definite da parte dell'ordine professionale degli assistenti sociali della Toscana per la concessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, delle cooperazioni e dei patrocini per l'adesione ad iniziative e campagne sociali che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la professione e per la cittadinanza, promosse da enti ed organismi diversi, nonché per partenariato a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa. In particolare si intendono riconoscere iniziative che, partendo da soggetto promotore, sviluppino dibattito e qualità significativi e sinergie nell'ambito dell'aggiornamento, della formazione, della ricerca, qualificando, pertanto, il progresso ed il potenziamento della professione, nel rispetto dei principi etici e deontologici. Nell'ambito della formazione si intende, con il presente regolamento, fornire uno strumento che consenta di manifestare la collaborazione con soggetti pubblici o privati nell'organizzazione di eventi formativi. Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche, nonché per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito.

Art. 2 – DEFINIZIONE

- La cooperazione consiste in un'attestazione di apprezzamento e valutazione positiva da parte del consiglio circa la qualità formativa per la professione di assistente sociale di un evento formativo organizzato da un soggetto promotore del territorio regionale, il quale non ha con l'OAS Toscana un rapporto pregresso di convenzione o con l'Ordine Nazionale di autorizzazione. Tale processo permette al soggetto promotore dell'evento oggetto della cooperazione di richiedere l'accreditamento ai fini di formazione continua degli assistenti sociali dello stesso.

-Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi che si svolgono nel territorio regionale o sovra regionale, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della professione di assistente sociale, nonché per la validità sociale, culturale, scientifica e metodologica dei temi proposti, attinenti alle tematiche di servizio sociale. Tale processo non permette ai terzi di richiedere l'accreditamento ai fini di formazione continua degli assistenti sociali dello stesso.

-Il partenariato consiste nell'esprimere l'adesione e il sostegno dell'ordine a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa, che soggetti diversi propongono alle istituzioni o dell'ordine stesso, allo scopo di confermare e rafforzarne la congruità ai principi e agli obiettivi di servizio sociale.

-L'iscrizione ai link esterni nel sito dell'ordine, pur non costituendo patrocinio al soggetto inserito, si configura come un avallo del contenuto del link stesso come utile alla professione e ai professionisti.

Art. 3 – OGGETTO

Sono oggetto di cooperazione:

1. Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, e in particolar modo destinati anche a professionisti assistenti sociali con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali

Sono oggetto di patrocinio:

1. Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali
2. Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli)

3. Prodotti multimediali e telematici
4. Eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri)

Sono oggetto di partenariato:

- Iniziative e progetti che richiedono la partnership allo scopo di avere conferma e rinforzo circa la congruità dei contenuti ai principi e agli obiettivi del servizio sociale e che prevedono l'attivazione e la partecipazione diretta dell'OAS Toscana

Art.4 - MODALITÀ

Patrocinio, cooperazione e partenariato sottostanno alle seguenti modalità di concessione.

1- La concessione dei patrocini può avere carattere gratuito o oneroso. Sono a titolo gratuito qualora non prevedano impegno economico e si esercitino mediante apposizione del logo dell'ordine regionale su manifesti qualora prevedano, oltre all'uso del logo, la concessione di un contributo economico o l'assunzione di specifiche attività connesse all'iniziativa. L'importo dovrà essere stabilito dal Consiglio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Per la concessione del patrocinio a titolo oneroso, l'iniziativa deve, altresì, essere considerata dal Consiglio dell'Ordine "rilevante per la promozione della cultura professionale e/o per il suo sviluppo scientifico".

2- La concessione di cooperazione e partenariato può avere esclusivamente carattere gratuito.

Art.5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Ai fini della concessione del patrocinio l'iniziativa può essere promossa ed organizzata sia da soggetti pubblici, del privato sociale e del privato:

1. Il patrocinio potrà essere accordato, per l'ente o gruppo promotore che sviluppi, come requisito prioritario, un'attività che, per scopi e riferimenti scientifico-metodologici, possa costituire un ampio e consolidato riferimento/riconoscimento nella comunità professionale;
2. Il patrocinio è, altresì, rivolto allo sviluppo di iniziative orientate a migliorare significativamente l'immagine della professione nella società, alla sensibilizzazione e al rafforzamento di collaborazioni in essere;
3. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative a carattere nazionale e comunitario purché siano di precipuo interesse per l'ordine professionale e concorrano alla promozione e valorizzazione della professione di assistente sociale
4. Nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, il patrocinio potrà essere concesso soltanto se l'ente richiedente prevede forme di agevolazione per la partecipazione degli iscritti all'ordine, con particolare attenzione verso i professionisti inoccupati.
5. Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro, né di quelle con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o della commercializzazione.

La concessione del patrocinio da parte dell'Ordine tiene conto di due aspetti, quali la pertinenza dell'oggetto dell'iniziativa patrocinata e la finalità del soggetto che propone l'iniziativa, entrambi riconducibili al servizio sociale professionale.

Il patrocinio può essere accordato se si tratta di iniziative che:

- a) Valorizzino la professione di assistente sociale, attestata anche dalla presenza di professionisti fra i relatori, in particolare relativamente alle tematiche trattate
- b) Dibattano su contenuti professionali
- c) Stimolino lo studio e la ricerca in ambito sociale e di servizio sociale
- d) Promuovano la professione presso la popolazione e le altre comunità professionali e) Diffondano correttamente l'immagine pubblica della professione
- f) Vedano la prospettiva di servizio sociale come prevalente o, comunque, con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologica, psicologica, legale, ecc...)
- g) Non rappresentino un'occasione di pubblicità di iniziative a scopo di lucro
- h) prevedano la presenza di assistenti sociali come formatori/invitati o dell'OAS Toscana.

ART. 6 – DESTINATARI

I patrocini potranno essere accordati per iniziative promosse da

1. Enti pubblici
2. Enti del privato sociale, ETS, fondazioni, istituzioni private, associazioni, studi associati o privati, con comprovata attività riconosciuta a livello regionale o provinciale e per meriti scientifici, culturali e professionali maturati

ART. 7 – MODALITA' di RICHIESTA del PATROCINIO

I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza (allegato 1) indirizzata alla presidenza e segreteria del consiglio dell'ordine, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dal delegato incaricato. La richiesta deve riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa ed essere corredata dal programma che, in particolare, deve illustrare i contenuti, le caratteristiche e la denominazione dell'iniziativa, gli obiettivi perseguiti, il luogo e la data/periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa ed ogni altro elemento utile a valutarne l'ammissibilità, nonché una dichiarazione specificante se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e una autocertificazione sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla accessibilità.

La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ordine almeno sessanta giorni prima dell'iniziativa. La Commissione Regionale per l'Autorizzazione della Formazione Continua esprimerà un parere al Consiglio, che valuterà la richiesta nel corso del primo Consiglio utile. L'Ordine si riserva di valutare le richieste pervenute con tempistiche diverse.

Il riconoscimento di patrocinio non permette di richiedere l'accreditamento dell'evento.

In caso di patrocinio a titolo oneroso, la richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, deve contenere le informazioni, di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa:

- Dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo
- Indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno
- Programma dell'iniziativa e, possibilmente il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo
- Preventivo delle spese e/o delle eventuali entrate preventivabili, con specifica indicazione degli oneri a carico dei partecipanti
- Eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura
- Quantificazione e giustificazione del contributo richiesto
- Sede dell'evento e data dello svolgimento dell'iniziativa
- Autocertificazione sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla accessibilità.

ART. 8 – PROCEDURE di ASSEGNAZIONE

Le richieste di patrocinio sono approvate dal Consiglio dell'Ordine sulla base del parere espresso dalla Commissione per l'autorizzazione alla formazione continua, se risultano conformi al presente regolamento. Della decisione assunta verrà data comunicazione ai soggetti richiedenti con apposita nota tramite la segreteria dell'Ordine. È facoltà della Commissione Regionale AFC e dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

ART. 9 – CONCESSIONE E SUA DURATA

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva di riesaminare l'istanza. Il patrocinio può essere revocato qualora le modifiche risultassero non rispondenti ai criteri dettati dall'ordine con il presente regolamento. Il patrocinio non esita nel riconoscimento di crediti formativi e deontologici della professione.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere evidente il patrocinio concesso, attraverso il logo

istituzionale e la dicitura “con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana”. Dovrà altresì comparire il numero di crediti formativi assegnati, se previsti. Il logo istituzionale può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell’evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all’interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull’evento che ha ottenuto il patrocinio. In questi casi, l’utilizzo del logo istituzionale dell’ordine deve essere chiarimento riferito all’evento oggetto del patrocinio. Con eccezione dell’evento oggetto del patrocinio, l’ordine non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l’ordine potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell’utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio. Nel caso di patrocinio oneroso l’erogazione del contributo è vincolata alla presentazione di un report sui contenuti dell’evento che dovrà essere trasmesso, nei 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa, al Consiglio. Non è prevista alcuna forma di anticipazione del contributo economico.

ART 11 – CLAUSOLA di RECESSO

L’ordine si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.

Art.12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA COOPERAZIONE

Ai fini della concessione della cooperazione l’iniziativa può essere promossa ed organizzata sia da soggetti pubblici, del privato sociale, enti del terzo settore e del privato non autorizzati dal CNOAS o non convenzionati con il OAS Toscana. La cooperazione potrà essere accordata, per l’ente o soggetto promotore che:

- sviluppi, come requisito prioritario, un’attività che, per scopi e riferimenti scientifico-metodologici, possa costituire un ampio e consolidato riferimento/riconoscimento nella comunità professionale;
- è altresì, rivolto allo sviluppo di iniziative orientate a migliorare significativamente l’immagine della professione nella società, alla sensibilizzazione e al rafforzamento di collaborazioni in essere;
- nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, la cooperazione potrà essere concesso soltanto se l’ente richiedente prevede forme di agevolazione per la partecipazione degli iscritti all’ordine, con particolare attenzione verso i professionisti inoccupati.
- La cooperazione non può essere concessa a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro, né di quelle con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o della commercializzazione.

La concessione della cooperazione da parte dell’Ordine tiene conto di due aspetti, quali la pertinenza dell’oggetto dell’iniziativa patrocinata e la finalità del soggetto che propone l’iniziativa, entrambi riconducibili al servizio sociale professionale.

La cooperazione può essere accordata se si tratta di iniziative che:

- a) Valorizzino la professione di assistente sociale, attestata anche dalla presenza di professionisti fra i relatori, in particolare relativamente alle tematiche trattate
- b) Dibattano su contenuti professionali
- c) Stimolino lo studio e la ricerca in ambito sociale e di servizio sociale
- d) Promuovano la professione presso la popolazione e le altre comunità professionali
- e) Diffondano correttamente l’immagine pubblica della professione
- f) Vedano la prospettiva di servizio sociale come prevalente o, comunque, con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologica, psicologica, legale, ecc...)
- g) Non rappresentino un’occasione di pubblicità di iniziative a scopo di lucro.

h) prevedano la presenza di assistenti sociali o dell'OAS Toscana.

ART. 13 – DESTINATARI

Le cooperazioni potranno essere accordate per iniziative promosse da:

1. Enti pubblici
2. Enti del privato sociale, Enti del Terzo Settore, fondazioni, istituzioni private, associazioni, studi associati o privati, con comprovata attività riconosciuta a livello regionale o provinciale e per meriti scientifici, culturali e professionali maturati

ART. 14 – MODALITA' di RICHIESTA della COOPERAZIONE

I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza (allegato 2) indirizzata alla presidenza e segreteria del consiglio dell'ordine, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal delegato incaricato attraverso il sito dell'OAS Toscana. La richiesta deve riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa ed essere corredata dal programma che, in particolare, deve illustrare i contenuti, le caratteristiche e la denominazione dell'iniziativa, gli obiettivi perseguiti, il luogo e la data/periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa ed ogni altro elemento utile a valutarne l'ammissibilità, nonché una autocertificazione sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla accessibilità.

La richiesta di cooperazione deve pervenire all'Ordine almeno sessanta giorni prima dell'iniziativa. La Commissione Regionale per l'Autorizzazione della Formazione Continua esprimerà un parere al Consiglio, che valuterà la richiesta nel corso del primo Consiglio utile. L'Ordine si riserva di valutare le richieste pervenute con tempistiche diverse.

Il riconoscimento di cooperazione permette di richiedere l'accreditamento dell'evento all'OAS stesso.

ART. 15 – PROCEDURE di ASSEGNAZIONE

Le richieste di cooperazione sono approvate dal Consiglio dell'Ordine sulla base del parere espresso dalla Commissione per l'autorizzazione alla formazione continua, se risultano conformi al presente regolamento. Della decisione assunta verrà data comunicazione ai soggetti richiedenti con apposita nota tramite la segreteria dell'Ordine. È facoltà della Commissione Regionale AFC e dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

ART. 16 – CONCESSIONE E SUA DURATA

La cooperazione concessa è riferita alla singola iniziativa. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva di riesaminare l'istanza. Il patrocinio può essere revocato qualora le modifiche risultassero non rispondenti ai criteri dettati dall'ordine con il presente regolamento.

ART. 17 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE di COOPERAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere evidente la cooperazione concessa, attraverso la comparizione del numero di crediti formativi assegnati, se previsti. Con eccezione dell'evento oggetto della cooperazione, l'ordine non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'ordine potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario della cooperazione.

ART 18 – CLAUSOLA di RECESSO

L'ordine si riserva di recedere dalla concessione della cooperazione e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.

Art.19 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PARTENARIATO

Ai fini della concessione di partenariato l'iniziativa può essere promossa ed organizzata sia da soggetti pubblici, del privato sociale, enti del terzo settore e del privato assieme all'OAS Toscana.

Il partenariato potrà riguardare eventi o progetti che:

- sviluppino, come requisito prioritario, un'attività che, per scopi e riferimenti scientifico-metodologici, possa costituire un ampio e consolidato riferimento/riconoscimento nella comunità professionale;
- sia rivolto allo sviluppo di iniziative orientate a migliorare significativamente l'immagine della professione nella società, alla sensibilizzazione e al rafforzamento di collaborazioni in essere;
- sia previsto un esito formativo di qualità per la professione

Il partenariato riguarda la collaborazione tra soggetti diversi e l'Ordine.

Il partenariato può essere accordato se si tratta di iniziative che:

- a) Valorizzino la professione di assistente sociale, attestata anche dalla presenza di professionisti fra i relatori, in particolare relativamente alle tematiche trattate
- b) Dibattano su contenuti professionali
- c) Stimolino lo studio e la ricerca in ambito sociale e di servizio sociale
- d) Promuovano la professione presso la popolazione e le altre comunità professionali
- e) Diffondano correttamente l'immagine pubblica della professione
- f) Vedano la prospettiva di servizio sociale come prevalente o, comunque, con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologica, psicologica, legale, ecc...)
- g) Non rappresentino un'occasione di pubblicità di iniziative a scopo di lucro.

ART. 20 – DESTINATARI

Con il partenariato, l'OAS Toscana potrà accordarsi e collaborare per iniziative promosse con:

1. Enti pubblici
2. Enti del privato sociale, Enti del Terzo Settore, fondazioni, istituzioni private, associazioni, studi associati o privati, con comprovata attività riconosciuta a livello regionale o provinciale e per meriti scientifici, culturali e professionali maturati

ART. 21 – MODALITA' di AVVIO DEL PARTENARIATO

I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza (allegato 3) indirizzata alla presidenza e segreteria del consiglio dell'ordine, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal delegato incaricato attraverso il sito dell'OAS Toscana. La richiesta deve riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa ed essere corredata da una proposta di collaborazione: in particolare, deve illustrare i contenuti, le caratteristiche, gli obiettivi perseguiti, il luogo e la data/periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa ed ogni altro elemento utile a valutarne l'ammissibilità e la qualità.

Il partenariato permette l'accreditamento dell'evento all'OAS stesso.

ART. 22 – PROCEDURE di ASSEGNAZIONE

Le procedure di partenariato sono approvate e deliberate dal Consiglio dell'Ordine. Della decisione assunta verrà data comunicazione ai soggetti partner con apposita nota tramite la segreteria dell'Ordine. È facoltà dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

ART. 23 – CONCESSIONE E SUA DURATA

Il partenariato è riferito alla singola iniziativa/ programma/ evento per il quale è stato condiviso. Nel caso in cui il partner apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva di riesaminare l'istanza. Il patrocinio può essere

revocato qualora le modifiche risultassero non rispondenti ai criteri dettati dall'ordine con il presente regolamento.

ART. 24 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL PARTENARIATO

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere evidente il partenariato, attraverso la comparizione del logo, della partnership e del numero di crediti formativi assegnati, se previsti. Con eccezione dell'oggetto del partenariato, l'Ordine non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'ordine potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario della cooperazione.

ART 25 – CLAUSOLA di RECESSO

L'ordine si riserva di recedere dal partenariato e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.

ART. 26 – ISCRIZIONE di LINK ESTERNI al PROPRIO SITO

I soggetti privati interessati all'inserimento nel sito dell'Ordine Toscana del link di un proprio sito o evento o informazione o altro devono presentare richiesta scritta all'Ordine, corredata da indicazione e recapiti del soggetto gestore, delle finalità del sito e corredate da una dichiarazione di responsabilità circa l'aderenza dei contenuti alla professione e/o al codice deontologico dell'assistente sociale e la sua utilità per la professione e i professionisti. È possibile richiedere l'inserimento di:

- annunci di lavoro riservati ad assistenti sociali
- eventi formativi ad oggetto la professione, anche a pagamento
- iniziative che prevedano divulgazione e partecipazione della professione
- ogni informazione relativa alla professione e alla visibilità adeguata della stessa in riferimento a quanto le concerne e alla deontologia.

L'OAS Toscana analizza quanto sopra al fine di procedere con l'inserimento nel proprio sito, ma rifiuta e non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'ordine potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito.

ART 19 – CLAUSOLA di RECESSO

L'ordine si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.